

PENALE TRIBUTARIO

Antiriciclaggio: maglie sempre più strette

di **Massimiliano Tasini**

La sentenza **Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018**, Presidente Piercamillo Davigo, Relatore Geppino Rago, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire all'[articolo 648 ter 1, comma 4, c.p.](#), in materia di **autoriciclaggio**.

In base a tale comma, *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al **godimento personale**”*.

Detta previsione si presta a due possibili letture, l'una assai rigoristica, l'altra ben più morbida, ed è proprio su quest'ultima che puntava il ricorrente per Cassazione, secondo cui la condotta dallo stesso tenuta non sarebbe stata punibile poichè il **danaro proveniente dal delitto presupposto** era stato utilizzato per **estinguere un finanziamento personale** e, quindi, per adempiere ad una **propria obbligazione**.

Più precisamente, la **destinazione personale**, cioè **senza la “reimmissione” nel circuito economico**, giustificerebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.

La **tesi** prospettata dal contribuente sembrerebbe **giustificarsi** in ragione del fatto che, diversamente opinando, non si capirebbe il motivo dell'esistenza del **comma 4**.

La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta **causa di non punibilità**, in quanto a monte non sia stata posta in essere **alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto**.

Dunque, l'agente può andare **esente da responsabilità penale** solo nel caso di **utilizzo o godimento dei beni** proventi del delitto presupposto in **modo diretto** e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro **provenienza delittuosa**.

Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione – in quanto tale rispettosa dell'**articolo 12 Preleggi** –, ma altresì la (ritenuta) paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito all'agente del reato presupposto effettuare una **tipica condotta di autoriciclaggio** beneficiando di una **clausola di non punibilità**.

In connessione a quanto sopra, vale la pena di ricordare che, in tema di **misure cautelari**, l'accertamento del **reato di riciclaggio** non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, nè la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della **provenienza illecita** delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Sul punto, **Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017** ha ritenuto che detta prova logica è integrata nel caso in cui gli indagati risultino trasportare nei rispettivi trolley la somma contante di € 500.000 della quale non fornivano alcuna plausibile **giustificazione**.

Non può non concludersi che dette **interpretazioni**, la seconda delle quali senz'altro consolidata, determinano un sensibile **ampliamento dell'ambito di operatività di questi reati**.



Seminario di specializzazione
L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
[Scopri le sedi in programmazione >](#)